

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1966

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 20 lettera c) della stessa legge

ONOREVOLI SENATORI. — Con le precedenti leggi del 31 dicembre 1962, n. 1834, e del 10 novembre 1963, n. 1532, sono stati stanziati, rispettivamente, 925 milioni di lire e 2 miliardi di lire all'anno, per 15 esercizi finan-

ziari consecutivi, allo scopo di rendere possibili operazioni di assistenza ai Paesi in via di sviluppo economico, nel quadro delle finalità volute dalle disposizioni del titolo III della legge n. 635 del 5 luglio 1961.

Tale assistenza in linea di massima si attua secondo una duplice direttiva:

a) l'una è quella di rendere possibile all'Italia l'esecuzione di accordi internazionali, quali, ad esempio, quelli che avvengono in sede OCSE per aiutare Paesi in via di sviluppo economico come la Jugoslavia, la Turchia, la Grecia, i Paesi dell'America latina;

b) l'altra è quella di realizzare le linee di politica economica governativa, in materia di occupazione, di produzione e di assistenza alle economie di altri paesi, incentivando, particolarmente, le operazioni finanziarie previste dall'articolo 20 della stessa legge n. 635 là dove prevede che « a fronte di finanziamenti concessi ad uno Stato estero importatore o ad Enti od Imprese pubbliche o private dello stesso Paese, che offrano solide garanzie di pagamento stabilite dalla norma medesima, si consegua l'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso Ditte italiane di forniture di beni, servizi e lavori ».

Le operazioni di quest'ultimo tipo, naturalmente, pur rientrando, nella maggior parte dei casi, nel quadro dell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, consentono alle maggiori nostre imprese esportatrici, ed anche alle medie e piccole imprese raggruppate e cooperanti alla esecuzione di forniture di notevole valore, di reggere, sui mercati in-

ternazionali, la concorrenza delle imprese esportatrici di altri Paesi (specialmente di quelli che, avendo una potenzialità finanziaria maggiore della nostra, possono permettersi di accordare crediti agli acquirenti esteri a lunga od a lunghissima scadenza).

Perciò, ora, essendo pressochè esauriti, a seguito degli « impegni » presi dal Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro e con quello degli affari esteri, i fondi stanziati con le due leggi sopracitate n. 1834 e n. 1532, si rende necessario un ulteriore stanziamento per poter proseguire nell'opera di assistenza ai Paesi in via di sviluppo, sulla base della norma dell'articolo 21 della legge n. 635 ed, al tempo stesso, appare quanto mai utile ed essenziale, per la nostra economia, consentire ai Ministeri predetti, in taluni casi particolari, cioè per operazioni finanziarie prettamente legate alla esportazione dall'Italia di beni, servizi e lavori, l'utilizzo dei fondi medesimi con la medesima procedura, già efficacemente sperimentata negli anni decorsi, ovverosia attraverso il Mediocredito centrale, per la erogazione di contributi sugli interessi che rendano realizzabili, a prezzi competitivi sul mercato internazionale, e con crediti a media ed a lunga durata, le esportazioni e le operazioni finanziarie suddette.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A partire dall'anno finanziario 1967 e fino a tutto l'anno finanziario 1981 è autorizzata la spesa annua di sei miliardi di lire per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di credito finanziario ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, e per operazioni finanziarie previste dall'articolo 20, lettera c) della legge stessa.

Le modalità e condizioni per la erogazione da parte del Mediocredito centrale dei contributi di cui al precedente comma, saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, numero 635, o nell'atto di autorizzazione previsto dall'articolo 20, primo comma, della stessa legge.

Art. 2.

All'onere di lire sei miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio 1967 mediante riduzione, di pari importo, del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.